



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

AVVISO PUBBLICO COMPARATIVO E SELETTIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE A LIVELLO LOCALE

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2026 nel mese di ... in ... via ... n...

TRA

IL COMUNE DI BESOZZO (per brevità anche Comune)

E

..... (per brevità' anche Soggetto convenzionato)

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2026 e della Determinazione dell'Area Servizi Sociali e Culturali n. del, il Comune di Besozzo (VA);

PRESO ATTO che il Comune e, a conclusione del procedimento avviato con la determinazione sopra richiamata, accettano di stipulare la presente convenzione nel rispetto di tutto quanto sotto definito;

SI CONVIENE

La seguente convenzione:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Besozzo ed il soggetto convenzionato per l'attuazione di un progetto di promozione della cultura musicale a livello locale, così come selezionato a chiusura di apposito procedimento di pubblica evidenza.

Con la convenzione si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) Offrire opportunità di formazione musicale, anche a carattere animativo e di propedeutica strumentale;
- b) Integrare il Piano di Diritto allo Studio a favore delle classi di scuola primaria e dell'infanzia besozzesi afferenti all'I.C. "G.Adamoli" con l'offerta di formazione musicale;
- c) Valorizzare il patrimonio comunale;
- d) Promuovere la cultura musicale a livello locale;
- e) Arricchire la vita delle frazioni besozzesi.

Nel dettaglio l'intero progetto, nella sua versione definitiva - viene allegato a questa Convenzione (Allegato ...)



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

Nella realizzazione del progetto l'ente convenzionato si avvale delle risorse messe a disposizione del Comune (si legga *infra*) e di quelle apportate da sé medesimo (ancora *infra*).

Art. 2 - Durata

Il progetto selezionato e relativa convenzione decorrono dal 01/09/2026 e sino al 31/08/2031, senza possibilità di ulteriore rinnovo.

Rimangono a carico del soggetto titolare del progetto selezionato tutte le spese che si renderanno eventualmente necessarie per la stipula della convenzione nonché ogni altra spesa alla stessa accessoria e conseguente.

Art. 3 - Oneri a carico del soggetto titolare del progetto selezionato

Il soggetto convenzionato deve:

- a. Programmare, organizzare e gestire l'offerta di formazione ed educazione musicale per tutto il periodo di validità della convenzione;
- b. Provvedere a tutte le attività amministrative, contabili e di segreteria correlate al progetto
- c. Individuare e disporre di un referente di progetto per tutta la durata della convenzione: ha il ruolo di garante rispetto alla coerenza del progetto, alla sua attuazione nei confronti degli stakeholders (Amministrazione Comunale, iscritti ai corsi, Istituto Comprensivo, comunità locale), alla programmazione educativa e formativa, al coordinamento del gruppo di lavoro riferito al progetto. Deve essere in possesso di un diploma di conservatorio di musica o di un diploma accademico di conservatorio;
- d. Erogare massimo n. 150 ore di formazione musicale per ciascun anno scolastico a favore delle classi delle scuole dell'infanzia e primarie di Besozzo afferenti all'Istituto Comprensivo "G.Adamoli"
- e. Definire, ed eventualmente aggiornare annualmente, ed introitare le quote di iscrizione e frequenza ai corsi di educazione e formazione alla musica organizzati; permane la completa gratuità delle attività di educazione musicale che il progetto deve offrire all'Istituto Comprensivo "G.Adamoli";
- f. Definire quote di iscrizione e frequenza ai corsi di educazione e formazione alla musica a carattere agevolato a favore dei residenti in Besozzo; la differenza tra quote per residenti e non residenti deve essere pari almeno al 10%;
- g. Custodia e manutenzione ordinaria di: locali, attrezzature e strumenti musicali resi disponibili all'uso per le finalità di progetto, che dovranno essere restituiti alla fine della validità della convenzione nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso;
- h. Rimborso a favore del Comune di Besozzo degli oneri relativi alle utenze (elettricità, riscaldamento e linea telefonica-internet) nella misura eccedente il valore di € 10.000,00 per anno scolastico.

Art. 4 - Gestione ed attuazione del progetto



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

Per la gestione ed attuazione del progetto, l'Ente convenzionato deve provvedere a:

- a. Coordinare, gestire e organizzare con propri mezzi l'attività didattica della scuola e la promozione musicale facendosi carico di tutte le incombenze relative: promozione del progetto, gestione rapporti con l'Istituto Comprensivo "G.Adamoli", raccolta e gestione iscrizioni ai corsi, rapporti con gli iscritti, pianificazione annuale dei corsi e relativi orari e di tutte le attività indicate nel progetto proposto;
- b. Provvedere in autonomia a tutte le attività amministrative contabili-finanziarie, di segreteria relativamente all'attuazione del progetto;
- c. Reclutare il personale necessario all'attuazione del progetto che deve essere in possesso del diploma del conservatorio o in alternativa di competenze certificate a livello di altri titoli di studio, curriculum (esperienze artistiche, docenze, frequentazione di corsi, master, ecc.) per la disciplina musicale da impartire;
- d. Contrattualizzare il personale necessario, oltre che provvedere ad ogni adempimento relativo, atteso che il Comune di Besozzo deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto convenzionato ed il personale incaricato;
- e. garantire il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione;
- f. provvedere in autonomia all'acquisto di materiali di consumo, cancelleria

Art. 5 - Attività di rendicontazione progettuale

Il soggetto convenzionato è tenuto ad informare il Comune di Besozzo in ordine all'attuazione del progetto secondo il seguente dettaglio:

Entro il 15 settembre di ogni anno scolastico
corsi attivati per l'anno
numero iscritti per ciascun corso
programma delle attività annuali per il raggiungimento degli obiettivi lett. d) ed e) art. 2 dell'avviso
Entro il 15 giugno di ogni anno scolastico
quote di iscrizione per l'anno scolastico successivo
numero iscritti per ciascun corso, differenziati tra residenti e non residenti
quantificazione delle ore di educazione musicale effettuata a favore dell'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico e costo orario del personale incaricato
quantificazione della differenza delle quote introitate tra residenti e non residenti
relazione descrittiva dell'attuazione del progetto relativamente all'anno scolastico concluso, con riferimento a tutte la attività realizzate

Il Comune di Besozzo può in qualunque momento richiedere documentazione integrativa e/o giustificativa dell'attività progettuale rendicontata.



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

Il Comune di Besozzo mette a disposizione le seguenti risorse:

- a. Spazi interni e pertinenze esterne dell'immobile di proprietà comunale sito in via Bellorini ad Olginasio, già Scuola Primaria, in continuità con gli anni precedenti. Il Comune potrà disporre in qualunque momento, previa comunicazione dei suddetti spazi per attività proprie e contingenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: seggio elettorale, eventi ed attività culturali, civiche, sociali, ecc.);
- b. Attrezzature e mobili disponibili negli spazi assegnati;
- c. Strumenti musicali di proprietà del Comune;

Il Comune di Besozzo mantiene a proprio carico i seguenti oneri:

- a. Manutenzioni straordinarie relative all'immobile, alle attrezzature e agli strumenti in dotazione, incluso lo sfalcio d'erba dell'area esterna e la pulizia dei locali a seguito di utilizzo per scopi propri (ad esempio in caso di attivazione di seggio elettorale);
- b. Copertura assicurativa dell'immobile
- c. Utenze (elettricità, riscaldamento e linea telefonica-internet), entro il limite massimo annuo di € 10.000,00;
- d. Compensazione per differenziazione tariffe tra residenti e non residenti, nella misura massima annua di € 8.000,00, comprensiva di qualunque eventuale onere;
- e. Riconoscimento oneri per erogazione di massimo n. 150 ore annue di formazione- educazione musicale alle classi delle scuole primarie e dell'infanzia di Besozzo afferenti all'istituto Comprensivo "G.Adamoli", nella misura massima di € 4.000,00, per anno scolastico, quale spesa integrativa al piano di diritto allo studio e comprensiva di qualunque eventuale onere.

Art. 7 - Rapporti economici

Il Comune di Besozzo, a fronte di apposita fattura, provvede ad erogare per ogni anno scolastico, sia per le attività di educazione musicale realizzata a favore dell'Istituto Comprensivo "G.Adamoli" che per la compensazione sulla differenziazione delle quote di iscrizione e frequenza ai corsi applicata a favore dei residenti in Besozzo, le seguenti quote:

- Entro il 31.12., € 7.000,000 a titolo di acconto;
- Alla fine di ogni anno scolastico, la quota a saldo, pari a massimo € 5.000,00

La quota a saldo potrà essere di valore inferiore laddove la rendicontazione di cui all'art. 7 evidenzia per l'anno scolastico:

- a) una spesa sulle attività rese a favore dell'Istituto Comprensivo inferiore ad € 4.000,00

e/o

- b) una compensazione sulla differenziazione delle quote di iscrizione e frequenza ai corsi applicata a favore dei residenti in Besozzo inferiore ad € 8.000,00.

Alla fine di ogni anno scolastico il Comune di Besozzo comunica al soggetto convenzionato l'entità



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

delle spese di cui all'art. 8, secondo capoverso, lett. c) e ne chiede la compensazione al soggetto convenzionato nella misura eccedente € 10.000,00.

Art. 8 – Divieto di cessione e sub-esecuzione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 9- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente convenzionato si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nella consapevolezza della risoluzione di diritto della presente convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti.

È fatto obbligo a di comunicare, per iscritto, tempestivamente, al Comune, ogni variazione circa il conto dedicato o le persone legittimate a compiere operazioni sul medesimo.

Art. 10 - Inadempienza, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni

Il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli, per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente con la presente Convenzione. L'Ente si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richieste dal Comune.

Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'Ente partner, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.

L'Ente partner potrà risultare oggetto di penalità quando:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- si renda colpevole di inadempienze o negligenze nella qualità dei servizi/interventi;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dal Comune, finalizzate alla eliminazione delle inadempienze/diligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti e/o delle condizioni di lavoro degli operatori.

In tali casi, il Comune procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'Ente a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso l'Ente non adempia nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inadeguati a giustificare quanto contestato, il Comune disporrà l'applicazione di una penale quantificata da un minimo di € 100,00.= ad un massimo di € 1.000,00.= in relazione al grado della inadempienza rilevata. La suddetta



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando al partner inadempiente l'eventuale maggiore prezzo e che sarà trattenuto sui crediti dell'ente partner o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 11 – Polizza assicurativa

L'Ente partner è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti dei servizi, al Comune o a terzi, sia a cose che a persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per fatto proprio o del personale addetto.

A copertura dei rischi del servizio l'Ente Partner ha provveduto a stipulare, e a consegnare in copia al Comune, apposita polizza assicurativa _____ con le caratteristiche previste dall'Avviso Pubblico.

L'Ente partner si obbliga a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 12 - Motivi di risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le parti convengono che la convenzione possa essere risolta:

- dall'Ente convenzionato, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nel riconoscimento delle risorse di cui all'art. 7 della presente convenzione;
- dal Comune di Besozzo, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'Ente partner, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente art. 10.

La risoluzione della convenzione comporta la revoca del contributo comunale, fatto salvo il riconoscimento dei costi delle attività già svolte.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della Convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 13 – Modalità di risoluzione di eventuali controversie

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Varese.

Art. 14 – Spese di stipula della convenzione



COMUNE DI BESOZZO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente partner.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Besozzo, li _____

Per il Comune di Besozzo

Per l'Ente